FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I^a SEZIONE L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 055/CGF (2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 27 settembre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Umberto Maiello, Dott. Salvatore Mezzacapo - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1. RICORSO A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARIO BALOTELLI SEGUITO GARA MILAN/NAPOLI DEL 22.9.2013 (Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 47 del 23.9.2013)

La C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.C. Milan S.p.A. di Milano, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA CON IL SETTORE DELLO STADIO DENOMINATO "SECONDO ANELLO BLU" PRIVO DI SPETTATORI INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA MILAN/NAPOLI DEL 22.9.2013 (Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 47 del 23.9.2013)

La C.G.F., visto il rapporto del Collaboratore della Procura Federale, respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Milan S.p.A. di Milano e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

	IL PRESIDENTE
	Gerardo Mastrandrea
Pubblicato in Roma il 27 settembre 2013	

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE Giancarlo Abete